



# Tribunale per i minorenni di Lecce

Dirigenza

Lecce, 8 aprile 2025

**Al Presidente del Tribunale per i minorenni**  
**Ai Funzionari coordinatori**  
**Al personale coinvolto nel presidio di cancelleria**  
**SEDE**

**Alle OO.SS. territoriali**  
**LECCE**

**E p.c. Agli Ordini degli Avvocati**  
**BRINDISI-LECCE**

La Dirigente,

Rilevato che l'Organizzazione Sindacale SI COBAS ha proclamato lo sciopero generale nazionale per l'intera giornata dell'11 aprile 2025;

Vista la legge 12 giugno 1990 n. 146;

Visto il D.M. del 7 novembre 1990 sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel settore giudiziario, vigente quanto alle norme non contrastanti con l'Accordo Comparto Ministeri dell'8 marzo 2005;

Visto, altresì, l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il Comparto Ministeri, sottoscritto in data 8 marzo 2005;

Ritenuta, pertanto, la necessità di costituire presso questo Tribunale per i minorenni un presidio di cancelleria, al fine di garantire i servizi essenziali di cui all'art. 1, D.M. 7 novembre 1990, per la durata dell'astensione di cui sopra

**Dispone**



## Dispone

- i. per l'assistenza in udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale;
- ii. per l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di quelli cautelari e urgenti, quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nell'articolo 1, comma 1, legge 12 giugno 1990 n. 146;
- iii. per l'assistenza nell'ambito dei procedimenti ex art. 403 c.c.

che il presidio di cancelleria presso questo Tribunale per i minorenni, in occasione dell'astensione dal lavoro di cui sopra, sia costituito dai dipendenti di seguito indicati:

- *Giorgio Alemanno*
- *Andrea Luigi Cucco*
- *Sergio Marzo.*

Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le 24 ore (art. 3, co. 4, Accordo Comparto Ministeri citato).

*La Dirigente*  
*Dott.ssa Maria Rosaria Luciano*

